

## **L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)**

### **Capo VI**

#### **Strumenti di gestione del debito pubblico**

##### *41. Finanza degli enti territoriali*

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti <sup>(1) (2)</sup>.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni <sup>(3)</sup>. 2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio <sup>(4)</sup>.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza <sup>(5)</sup>.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

[...]

(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2003, n. 389. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 376 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.

(3) Comma così modificato prima dal comma 70 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 10 dell'art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203. Vedi, anche, il comma 69 del citato articolo 1.

(4) Comma aggiunto dal comma 737 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma aggiunto dal comma 737 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.